

ALLEGATO A

BANDO ATTUATIVO INTERVENTO

SRD 02 "INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER AMBIENTE, CLIMA E BENESSERE ANIMALE"

AZIONE D) "INVESTIMENTI PER IL BENESSERE ANIMALE"

ANNUALITÀ 2024

INDICE

1. Finalità, risorse, intensità di sostegno, massimali e minimali	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Aiuti di stato	5
1.3 Dotazione finanziaria	5
1.4 Intensità del sostegno.....	5
1.5 Massimali e minimali.....	5
2. Richiedenti/Beneficiari	6
2.1 Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari	6
2.2 Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari.....	7
2.3 Condizioni per il pagamento del sostegno	8
2.4 Impegni del beneficiario.....	8
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	10
3.1 Interventi finanziabili	10
3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili.....	13
3.3 Interventi/spese non ammissibili.....	14
3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza	15
3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento.....	16
3.6 Cumulabilità.....	16
3.7 Cantierabilità degli investimenti.....	16
3.8 Ambiti e settori di intervento	17
3.9 Norme di protezione ambientale	18
3.10 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	18
3.11 Altri obblighi	18
4. Criteri di selezione/valutazione	19
5. Durata e termini di realizzazione del progetto	23
5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio attività.....	23
5.2 Termini finale.....	24
6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno e suo contenuto.....	24
6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno	24
6.2 Contenuto della domanda di sostegno.....	25
6.3 Integrazione della domanda di sostegno.....	27

7. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione	27
7.1 Elenco domande ricevibili	27
7.2 Approvazione Elenco domande ricevibili.....	27
7.3 Approvazione della graduatoria	28
7.4 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno	29
7.5 Atto di assegnazione dei contributi.....	29
8. Correzione degli errori palesi	30
9. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici	30
10. Cambio del beneficiario.....	30
11. Erogazione anticipo e garanzia fideiussora	31
12. Erogazione saldo e rendicontazione spese	31
13. Sanzioni e riduzioni	31
14. Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)	32
15. Responsabile del procedimento	32
16. Disposizioni finali	33
17. ALLEGATO 1 – Caratteristiche tecniche e modalità di applicazione dei presidi di prevenzione contro attacchi da predatori al comparto zootecnico	34
18. ALLEGATO 2 - Condizioni minime investimenti D.3 - paragrafo "Interventi Finanziabili"	35

1. Finalità, risorse, intensità di sostegno, massimali e minimali

1.1 Finalità e obiettivi

L'intervento "SRD02 – *Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale*" (di seguito indicato con il termine "**Intervento**") - articoli 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115 - contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 2 e 9 del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea, ed è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed al miglioramento del benessere animale negli allevamenti.

A tale scopo fornisce un sostegno ad investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente, clima e benessere animale. Detti investimenti per rientrare nel campo di applicazione di questo intervento devono andare oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e/o alle norme esistenti.

Tutto ciò premesso, con il presente bando si dà attuazione all'azione D) "Investimenti per il benessere animale" con cui si sostengono investimenti aziendali mirati a favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico, anche attraverso l'introduzione di sistemi di gestione innovativi e di precisione, che incrementino il benessere degli animali e la biosicurezza, anche con riferimento all'antimicrobico resistenza. In tale contesto, inoltre, sono previsti investimenti per adeguare la fornitura di acqua e mangimi secondo le esigenze naturali dell'allevamento, per la cura degli animali ed il miglioramento delle condizioni abitative (come l'aumento delle disponibilità di spazio, le superfici dei pavimenti, i materiali di arricchimento, la luce naturale), e per offrire accesso all'esterno agli animali.

Tenuto conto delle finalità generali dell'intervento, rientrano nel campo di applicazione della presente azione esclusivamente investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica, escludendo altre finalità (es. pratica sportiva, affezione).

Il bando è stato elaborato in coerenza con i seguenti documenti:

1. Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2023)6990 (di seguito indicato con il termine "**PSP**")
2. "Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" versione 3 – Dicembre 2023, approvato con DGR n. 1522 del 18/12/2023 (di seguito indicato con il termine "**CSR**");
3. "Competenze" approvato con DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicato con il termine "**Competenze**");
4. "Disposizioni Comuni – Documento attuativo per gli investimenti materiali e immateriali" approvate con DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicate come "**Disposizioni comuni**");
5. "Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD02 – Azione D "Investimenti per il benessere animale" approvate con DGR n. 661 del 03/06/2024 (di seguito indicate come "**Disposizioni specifiche**").

Fatto salvo quanto riportato nel presente documento e nel rispetto di quanto previsto nel documento "Competenze", ulteriori disposizioni in merito alla fase del pagamento saranno contenute nel documento che sarà adottato da Artea, a cui si rinvia per dettagli.

Il bando rientra nell'ambito di **Giovanisì**, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

1.2 Aiuti di stato

Gli interventi previsti nel presente bando rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TUEF come meglio specificato nel successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento" del presente documento.

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **3 milioni di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

1.4 Intensità del sostegno

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

Il PSP e CSR per l'intervento in oggetto stabiliscono per tutti gli investimenti, materiali e immateriali incluse le spese generali, l'intensità del sostegno indicata nella tabella che segue:

Tipologia di sostegno	Intensità del sostegno	Note
1) Base/Giovane agricoltore	80 %	In questo intervento la contribuzione "base" e "giovane agricoltore" coincidono pertanto la contribuzione valorizzata è quella "base".
2) Piccole aziende agricole	85 %	<p>La contribuzione "Piccole aziende agricole" spetta alle piccole imprese agricole (incluse le micro) come definite nell'Allegato I del Regolamento UE n. 2472/2022.</p> <p><u>Ai fini del riconoscimento di questa intensità di sostegno, il suddetto requisito deve essere posseduto prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti.</u></p> <p><u>Nel caso in cui in fase di saldo il suddetto requisito non venga confermato, il contributo riconosciuto nell'atto di assegnazione verrà rideterminato applicando la contribuzione "base" di cui al precedente punto 1.</u></p> <p>Questa intensità del sostegno non spetta alle grandi imprese, medie imprese o, più in generale, alle imprese che non soddisfano i criteri contenuti nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 2472/2022 per la definizione di "micro o piccola impresa". <u>In tali casi il contributo è determinato applicando la contribuzione "base" di cui al precedente punto 1).</u></p>

È consentita l'erogazione di un anticipo del contributo pubblico concesso, nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Erogazione anticipo e garanzia fideiussoria".

1.5 Massimali e minimali

Nel rispetto di quanto previsto nella scheda intervento del PSP e del CSR, al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggiore grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono elegibili al sostegno operazioni (domanda di sostegno) per le quali il contributo pubblico richiesto/concesso sia inferiore a **15.000 euro**.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene, invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, richiesto o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

Al fine di consentire l'accesso ai benefici del sostegno ad un numero adeguato di beneficiari sono stabiliti i seguenti importi massimi:

- **350.000 euro** di contributo pubblico erogabile per ciascuna operazione di investimento (domanda di sostegno);
- **1 milione di euro** di contributo pubblico erogabile per ciascun beneficiario per la durata dell'intero periodo di programmazione.

2. Richiedenti/Beneficiari

2.1 Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari

Secondo quanto previsto nella scheda intervento del PSP e del CSR, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno concesso gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura, ovvero imprenditori che, tenuto conto della esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse che sono in possesso di una delle seguenti qualifiche:

1. imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";
2. imprenditore agricolo professionale (IAP) riconosciuto, anche a titolo provvisorio, ai sensi della vigente normativa statale (D. Lgs. 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. equiparato all'imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali);
4. coltivatore diretto (CD) iscritto nella gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto.

Non è prevista alcuna soglia minima di dimensione aziendale, espressa in termini di produzione standard, che escluda dal sostegno una data impresa agricola.

La qualifica di IAP, di equiparazione allo IAP, di Coltivatore Diretto (CD) deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP, della sua equiparazione o di CD nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo.

In caso di domanda di sostegno presentata da un soggetto in possesso della qualifica IAP a titolo provvisorio, quest'ultimo si impegna ad acquisire la qualifica IAP a titolo definitivo nei modi e nei termini indicati al successivo paragrafo "Impegni del beneficiario".

2.2 Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Requisiti dei richiedenti/beneficiari" devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter, poi, ricevere il pagamento del relativo sostegno, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico ai sensi dell'art. 49 bis della legge regionale n. 40/2009);
- 2) non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o in una situazione che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Tale requisito si applica anche alle imprese che svolgono attività non inserite tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria e alle imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di sostegno non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati;
- 3) non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno. Il richiedente che successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP deve rinunciare all'altro contributo ottenuto oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno riferita al presente bando;
- 4) Realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al successivo paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- 5) documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Fascicolo aziendale elettronico" del documento "Disposizioni Comuni".

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno il requisito di cui al precedente:

- punto 1) (regolarità contributiva), punto 2) (procedure concorsuali) e punto 3) (cumulo) devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'Atto di assegnazione del contributo e prima del saldo del contributo;
- punto 4), si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica in ammissibilità e a saldo;
- Punto 5), deve essere posseduto prima della presentazione della domanda di sostegno.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al:

- punto 1) (regolarità contributiva) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione, porta all'esclusione della domanda di sostegno. Nel caso in cui il mancato soddisfacimento di questa condizione si verifichi in fase di saldo si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo "*Condizioni per il pagamento del sostegno*" del presente bando, a cui si rinvia;
- punto 2) (procedure concorsuali), nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda di sostegno o alla decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto di assegnazione del contributo con recupero dei sostegni erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 3) (cumulabilità), porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 5) (fascicolo aziendale), la mancata costituzione del fascicolo aziendale non permette la presentazione della domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Fascicolo elettronico aziendale" del documento "Disposizioni comuni" il fascicolo aziendale, dopo la sua costituzione, deve essere aggiornato, con riferimento esclusivo agli elementi necessari per

l'istruttoria della domanda di sostegno. Il suo mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4) (possessione UTE/UPS) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" e a quanto previsto nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento del sostegno

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi "Richiedenti/Beneficiari" e "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari".

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 01, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

I beneficiari, inoltre, devono essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii, in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi. Al fine di consentire la verifica del soddisfacimento di detto requisito è obbligatorio che siano caricate sull'Anagrafe aziendale nel sistema informativo di ARTEA le dichiarazioni necessarie per procedere alla richiesta dell'Informazione Antimafia presso la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA)".

2.4 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente, si impegna a:

1. acquisire la qualifica di IAP entro la data di presentazione della domanda di pagamento, in caso di domanda di sostegno presentata da uno IAP a titolo provvisorio. Qualora la qualifica non venga acquisita entro i suddetti termini, si impegna ad allegare, alla domanda di pagamento, una garanzia fideiussoria in favore di ARTEA per un importo pari al 100% della somma richiesta per la durata massima residua ai fini dell'ottenimento della qualifica IAP;
2. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salto il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni contenute nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
4. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni";

5. realizzare gli investimenti conformemente al Piano Aziendale presentato e a quanto approvato con l'atto di concessione, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dallo stesso;
6. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, a rispettare quanto previsto al paragrafo "Cumulabilità" del presente bando, fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", nella consapevolezza che il mancato rispetto delle norme in esso contenuto comporta l'esclusione o la decadenza dal beneficio per gli investimenti che non le soddisfano con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
7. nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire e/o VIA, acquisire i permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
8. possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
9. rispettare le disposizioni contenute al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" in caso di varianti e/o di adattamenti tecnici;
10. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni" in caso di cambio del beneficiario;
11. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
12. rispettare le disposizioni inerenti la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento contenute nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
13. aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle domande presentate;
14. presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe nei modi e nei termini definiti al paragrafo "Proroga dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni";
15. presentare apposita fideiussione a favore di ARTEA nei casi previsti dal bando;
16. fatti salvi i casi di forza maggiore, assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 (cinque) anni nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
17. comunicare preventivamente all'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
18. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
19. rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nella normativa unionale, nazionale e regionale, nel presente documento, nelle disposizioni comuni, nell'atto per l'assegnazione dei contributi, nel verbale di accertamento finale e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
20. rispettare gli obblighi in materia di pubblicità di cui al paragrafo "Altri obblighi" del presente bando;
21. quando pertinente, adempiere a quanto previsto dall'articolo Art. 86 "Esercizio e limitazione del pascolo" del Regolamento Forestale della Toscana (approvato con d.p.g. r. 48/R/2003), nei tempi previsti dal paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" del presente bando;
22. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo Pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027.
23. garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";

24. quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
25. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto;
26. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
27. restituire all'Organismo Pagatore (ARTEA) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
28. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno ex post e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

Gli investimenti che sono ammessi al sostegno e beneficiano del pagamento degli aiuti sono descritti nei paragrafi che seguono.

Negli investimenti di seguito elencati, quando pertinente, è inclusa l'installazione e l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento necessaria per il loro funzionamento.

Sono inoltre ammessi i costi relativi a cartelloni, poster e targhe quando risultano collegati all'intervento e necessari in base alle disposizioni contenute nel successivo paragrafo "Altri obblighi".

Nel rispetto di quanto previsto dalla scheda intervento del PSP, ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento SRD02 e dell'azione attivata.

3.1 Interventi finanziabili

A) INVESTIMENTI MATERIALI

Azione D) - punto 1: Zootecnia di precisione.

D.1.1) acquisto di collari o di sistemi/sensori attrezzature/tecnologie finalizzati alla raccolta, gestione e monitoraggio dei dati (fase di digitalizzazione) inerenti il benessere dell'animale come lo stato produttivo, lo stato di salute e riproduttivo di ciascun animale, incluso il monitoraggio degli eventi di parto, le sue esigenze nutrizionali e di abbeveraggio, la produttività in termini qualitativi/quantitativi;

D.1.2) acquisto di sistemi/sensori attrezzature/tecnologia finalizzata alla raccolta, gestione e monitoraggio dei dati (fase di digitalizzazione) inerenti condizioni climatico ambientali di stalle esistenti o di ricoveri esistenti (ad esempio temperatura, umidità, luminosità, gas nocivi) che devono essere collegati, in quanto compatibili, a sistemi di automazione che possono essere già presenti in azienda (ad esempio sistemi che consentono l'apertura e chiusura delle finestre oppure l'attivazione di ventilatori, l'accensione del sistema luminoso etc.);

D.1.3) acquisto di macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti. Queste macchine ed attrezzature sono ammesse al sostegno a condizione che siano supportate nel loro funzionamento da almeno una fra le tecnologie/attrezzature e sistemi/sensori elencata al precedente punto D.1.1;

D.1.4) acquisto di attrezzature per la gestione delle condizioni climatico ambientali (temperatura, umidità, illuminazione, gas nocivi) di stalle esistenti. Queste attrezzature sono ammesse al sostegno se sono collegate ad una tecnologia/attrezzature e/o sistemi/sensori fra quelli elencate al precedente punto D.1.2;

E' ammesso al sostegno l'acquisto di smartphone e tablet utilizzati per la gestione della attività oggetto del presente bando (solo hardware);

Azione D) - punto 2: Interventi per la biosicurezza degli allevamenti

D.2.1) realizzazione ex novo di una seconda recinzione, con struttura portante in legno e/o metallica, distanziata da una recinzione esistente, destinata per il pascolo, al fine di garantire un miglioramento del livello di biosicurezza dell'allevamento da patologie di natura sanitaria. E' esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94 e sue ss.mm.ii. Intervento non ammesso per gli allevamenti di suini in quanto obbligatori per legge;

D.2.2) realizzazione ex novo di recinzioni per la protezione di allevamenti stabulati in grado di garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento contro patologie di natura sanitaria e/o da attacchi di predatori (esempio lupo). Intervento non ammesso per gli allevamenti di suini in quanto obbligatori per legge;

D.2.3) acquisto di recinzioni elettrificate che si rendono necessarie per garantire adeguati livelli di biosicurezza dell'allevamento (ad esempio nel caso di realizzazione di una seconda recinzione). Intervento non ammesso per gli allevamenti di suini in quanto obbligatori per legge;

D.2.4) acquisto di sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da fauna selvatica inclusi i sistemi di videoripresa e/o di dissuasione visiva/acustica quali a titolo esemplificativo, i sistemi innovativi di allarme specie specifici in grado di avvisare l'allevatore e/o sistemi programmabili di dissuasione acustico/visiva;

D.2.5) Realizzazione ex novo di presidi fissi per la disinfezione dei mezzi in ingresso nell'allevamento al fine di aumentare il livello di biosicurezza dell'allevamento (intervento non ammesso per gli allevamenti di suini in quanto obbligatori per legge);

Le caratteristiche tecniche degli investimenti riconducibili ai precedenti punti D.2.2 e D.2.4 sono definite nell'Allegato 1 "Caratteristiche tecniche e modalità di applicazione dei presidi di prevenzione contro attacco da predatori al comparto zootecnico".

Azione D) - punto 3: Interventi finalizzati ad innalzare il livello di benessere animale oltre i requisiti di legge e/o a standard in uso

Gli investimenti che sono elencati di seguito sono ammessi al sostegno e, successivamente al pagamento, a condizione che siano riferiti alle specie/orientamento produttivo ricomprese nelle tabelle di cui all'Allegato 2 del presente documento.

Inoltre, ai fini della loro ammissibilità al sostegno e, successivamente al pagamento, devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. In fase di ammissibilità, devono comportare un effettivo innalzamento del livello di benessere animale. L'effettivo innalzamento del livello di benessere animale è quantificato sui singoli elementi che vengono migliorati mettendo a confronto la situazione ante e post intervento definita in base alla consistenza media di stalla, in termini di numero di capi per categoria dell'anno precedente alla presentazione della domanda di sostegno (per i suini vale la consistenza da censimento dell'anno precedente la presentazione della domanda - per gli avicoli/produzione uova da consumo vale la capacità dell'allevamento riferita alla modalità di allevamento in gabbia come risultante da BDN al momento della presentazione della domanda);
2. A pagamento, se l'allevamento a cui sono riferiti gli investimenti presenta una check list autocontrollo benessere nel sistema Classyfarm, con un punteggio complessivo nelle tre aree di valutazione - A management e personale (MP), B strutture e attrezzature (SA), C animal based measures (ABM) -

superiore (>) a 60 ed al tempo stesso, nessuno dei quesiti relativi alle conformità legislative con valutazione insufficiente (compresi quelli dell'area biosicurezza della check list autocontrollo).

La check list autocontrollo deve essere compilata dal veterinario incaricato sul sistema Classyfarm prima della presentazione della domanda di pagamento e nello stesso anno della domanda di pagamento.

La check list Classyfarm non deve essere presentata solo nel caso in cui il beneficiario, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, risulta essere inserito nell'elenco delle domande ammesse nell'ambito dell'intervento SRA – ACA 30 "Benessere animale" in corso di validità alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

D.3.1) interventi su stalla esistente o su ricoveri esistenti finalizzati a realizzare spazi a disposizione degli animali in termini di superficie tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella contenuta alla lettera A) – "Spazio a disposizione" dell'Allegato 2) del presente documento. In questa voce sono ricompresi i lavori strettamente collegati alla realizzazione dei nuovi spazi e all'adeguamento di quelli esistenti che si rendono necessari per raggiungere i valori indicati nel suddetto allegato;

D.3.2) interventi su stalle esistenti o su ricoveri esistenti finalizzati a realizzare spazi a disposizione degli animali in termini di numero di cuccette tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella contenuta alla lettera A) – "Spazio a disposizione" dell'Allegato 2) del presente documento. In questa voce sono ricompresi i lavori strettamente collegati alla realizzazione di nuove cuccette e all'adeguamento di quelli esistenti che si rendono necessari per soddisfare quanto previsto nel suddetto allegato;

D.3.3) realizzazione di ripari artificiali (tettoie) finalizzati a garantire un riparo agli animali al pascolo tale da soddisfare i parametri indicati nella tabella contenuta alla lettera B) – "Ripari esterni artificiali" dell'Allegato 2) del presente documento. Non è ammessa la realizzazione di ripari naturali (piantumazione di piante);

D.3.4) interventi in stalle esistenti o in ricoveri esistenti sui pavimenti tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella contenuta alla lettera C) – "Pavimentazioni/accessi al pascolo" dell'Allegato 2) del presente documento. Nel caso di realizzazione di rivestimenti in gomma deve essere materiale durevole (durata superiore al periodo di impegno ex post). Sono inoltre ammessi i lavori finalizzati alla realizzazione della rigatura del pavimento;

D.3.5) realizzazione di un nuovo punto di accesso al pascolo (aperture nelle recinzioni destinate al pascolo) tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella contenuta alla lettera C) – "Pavimentazioni/accessi al pascolo" dell'Allegato 2) del presente documento.

D.3.6) interventi in stalle esistenti o in ricoveri esistenti finalizzati alla realizzazione zone di alimentazione tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella contenuta alla lettera D) – "Zona alimentazione" dell'Allegato 2) del presente documento. In questa voce sono ricompresi i lavori edili finalizzati all'adeguamento del fronte di mangiatoia sia l'adeguamento dell'attrezzatura del fronte mangiatoia (ad esempio acquisto e installazione di postazioni autocatturanti con sistema antisoffoco, sistemi antigelo da inserire negli abbeveratoi dell'allevamento al pascolo o stabulati);

D.3.7) interventi su stalle esistenti e/o su ricoveri esistenti e/o su pascolo finalizzati a mettere a disposizione un numero di abbeveratoi e/o di vasche tali da soddisfare i parametri indicati nella tabella contenuta alla lettera E) – "Somministrazione dell'acqua d'abbeverata" dell'Allegato 2) del presente documento. Sono ammessi i lavori finalizzati all'acquisto e installazione degli abbeveratoi/vasche. Sono inoltre inclusi i lavori relativi all'impiantistica idraulica, elettrica e similari strettamente collegata al funzionamento dell'investimento;

D.3.8) realizzazione ex novo in stalle esistenti, ricoveri esistenti o su pascolo di locali destinati ad infermeria o area parto/parto. Gli interventi devono soddisfare post intervento i parametri indicati nella tabella contenuta alla lettera F) – “Infermeria – area parto/parto” dell’Allegato 2) del presente documento.

B) SPESE GENERALI

Le spese generali collegate agli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) “investimenti materiali” sono calcolate in base alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA, di cui al successivo paragrafo “Valutazione di congruità e ragionevolezza” del presente documento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici (solo software) utili per la gestione/esecuzione delle attività oggetto del presente bando.

3.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili

In aggiunta alle disposizioni contenute nel paragrafo 4 “Elementi comuni a più interventi” del PSP ed in particolare al paragrafo 4.7.3, a quanto contenuto nella scheda intervento del PSP e del CSR e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno, il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che hai fini dell’ammissibilità si applica quanto segue:

1. le spese per essere ammissibili devono essere:
 - a) Imputabili ad un’operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;
 - b) Pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;
 - c) Congruue rispetto all’operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione stessa;
 - d) Necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione.

I costi inoltre devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza.

2. Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell’operazione per il raggiungimento delle finalità dell’intervento;
3. rispettano le disposizioni contenute ai successivi paragrafi “Interventi/Spese non ammissibili” e “Durata e termini di realizzazione del progetto”;
4. sono inclusi e soddisfano le condizioni richiamate nel paragrafo “Interventi finanziabili”;
5. sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo “Ambiti e settori di intervento”;
6. sono limitati alle strutture produttive aziendali;
7. in caso di forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro, soddisfano le condizioni richiamate nell’omonimo paragrafo del presente bando, nel PSP e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
8. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura “CE” ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;

9. sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di sostegno;
10. se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda;
11. nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi sono ammissibili a condizione che le superfici boscate interessate dagli investimenti siano inferiori alla SAU dell'UTE indicata in domanda.

3.3 Interventi/spese non ammissibili

L'ammissibilità o non ammissibilità generale delle spese è definita nel PSP nella sezione 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" e paragrafo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale". In aggiunta alle disposizioni contenute nel suddetto paragrafo, nella scheda intervento del PSP e CSR, nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno, **non sono ammissibili** le seguenti categorie di investimenti/spesa:

- 1) acquisto di diritti di produzione agricola;
- 2) acquisto di diritti all'aiuto;
- 3) acquisto di terreni e fabbricati;
- 4) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto;
- 5) interessi passivi;
- 6) investimenti in infrastrutture su larga scala;
- 7) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- 8) rimozione e smaltimento di cemento amianto in quanto sostenuti con l'intervento SRD01;
- 9) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
- 10) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- 11) Investimenti destinati alla mera sostituzione di impianti/attrezzature già presenti in azienda che non comportino un effettivo miglioramento del benessere animale;
- 12) opere e altri investimenti riferiti ad una unità produttiva principale diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 13) il capitale circolante;
- 14) le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 15) investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda agricola;
- 16) acquisto di macchinari, attrezzature o, più in generale di materiale usato;
- 17) spese relative a beni non durevoli quali i materiali di consumo o altro materiale che ha una durata inferiore al periodo di vincolo ex post;
- 18) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzario di riferimento;
- 19) le spese relative ai lavori, servizi e forniture erogati da:
 - a) Amministratori, soci e dipendenti dell'Azienda beneficiaria o loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - b) Società nella cui compagine societaria siano presenti i soci o gli amministratori dell'Azienda beneficiaria o i loro coniugi, parenti o affini entro il secondo grado;
 - c) Società amministrate da Soci o Amministratori dell'Azienda beneficiaria;
- 20) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono o similari;
- 21) l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica d'arredamento;
- 22) investimenti che riguardano animali: detenuti per autoconsumo; detenuti per affezione/diporto/sport; destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/1994 e ss.mm.ii. di natura ornamentale ed amatoriale e

per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica) o, più in generale che non hanno finalità produttiva agricolo-zootecnica;

- 23) i costi relativi all'attivazione di servizi collegati all'utilizzo di servizi digitali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, canoni, abbonamenti, etc.;
- 24) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 25) investimenti che riguardano le attività di trasformazione e commercializzazione come definita al successivo paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- 26) investimenti su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni;
- 27) strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta;
- 28) realizzazione di fondi chiusi;
- 29) investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai paragrafi "Interventi finanziabili e spese ammissibili";
- 30) nel caso di interventi che interessano superfici boscate, come nel caso delle recinzioni, questi non sono ammissibili quando le superfici boscate interessate dagli investimenti sono maggiori o uguali alla SAU dell'UTE indicata in domanda;
- 31) con riferimento alle spese inerenti fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, quando non soddisfano una o più delle condizioni previste al successivo paragrafo "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
- 32) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture anche se ad uso promiscuo;
- 33) con riferimento al settore dell'apicoltura, gli interventi inerenti i beni mobili (arnie, prodotti, attrezzature, strumentazioni etc) collegati alla gestione o allo svolgimento di tale attività, sia in forma stanziale che nomadista, in quanto sostenuti con gli interventi strutturali del PSP 2023/2027.

3.4 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e la ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento "Disposizioni comuni" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" approvato con **DGR n. 1384 del 27/11/2023** consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

Tuttavia nei seguenti casi la congruità e la ragionevolezza della spesa è fatta nel seguente modo:

1. Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature, si utilizza il "Sistema per la Determinazione dei Prezzi Massimi macchine ed attrezzature agricole – SDPM – Società Edizioni l'Informatore Agrario Srl", in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno. Alla domanda dovrà essere allegata la scheda generata dal suddetto sistema al termine della sua consultazione in cui è riportato il prezzo massimo e le principali caratteristiche delle macchine/attrezzature agricole che il richiedente intende acquistare. Nei casi di acquisto di macchinari/attrezzature non ricomprese nel suddetto sistema, la valutazione di congruità e ragionevolezza verrà fatta con il metodo dei "3 preventivi". Nell'utilizzo del metodo dei 3 preventivi, le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Inoltre devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore. In particolare, quando la valutazione della ragionevolezza dei costi è fatta secondo il metodo del "confronto fra preventivi" è necessario che la selezione del prodotto da acquistare sia basata sull'esame tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, provenienti, via PEC, da fornitori diversi, ovvero che provengano da soggetti con diversa partita iva, che riportano nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri

tecnico-economici e per costi-benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido.

La relazione tecnica/economica è, invece, obbligatoria nel caso di acquisto di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi nei quali non è utilizzabile il confronto fra diverse offerte. In questi casi la suddetta relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Ulteriori disposizioni sono contenute al paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento "Disposizioni comuni" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;

2. per le "Spese Generali" collegate agli investimenti materiali si utilizza il tasso forfettario (opzione c e d, comma 1 dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013) di cui alla metodologia di calcolo adottata dalla RRN/ISMEA ai sensi della lettera c), comma 5, art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per l'individuazione dei costi semplificati (CS) per le spese di progettazione delle sottomisure 4.1 e 4.2 dei PSR. I costi standard di riferimento sono quelli contenuti nella versione "**Aggiornamento 2021**" consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/testo-e-misure-psr>, paragrafo costi semplificati.

3.5 Localizzazione delle operazioni di investimento

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.6 Cumulabilità

In base a quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni comuni", il richiedente non deve aver ottenuto/non deve ottenere altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili tali da rendere:

- a) la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal regolamento UE 2021/2115 per ogni singolo intervento del PSP/CSR o da specifiche norme in materia di aiuti di stato (intensità dell'aiuto);
- b) l'importo totale cumulato dei contributi concessi superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione.

In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Il Regolamento UE 2021/2115 per l'intervento oggetto del presente bando fissa precise percentuali di contribuzione che corrispondono con quelle riportate al precedente paragrafo "Intensità del sostegno".

In base alle disposizioni sopra richiamate, ne consegue che:

1. una spesa ammissibile sul presente bando non può ricevere un sostegno in combinazione con altre fonti di finanziamento regionali o nazionali, dal momento che i tassi di contribuzione previsti dal presente bando coincidono con quelli massimi fissati dal Regolamento UE n. 2021/2015;
2. i contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre fonti di finanziamento di provenienza, in tutto o in parte, unionale.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni, fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni comuni", porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.7 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della presentazione della domanda di sostegno è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii e/o che sono

soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e ss.mm.ii. e del DM 30/3/2015 n. 52 e ss.mm.ii.

Il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di presentazione della domanda di sostegno.

In via del tutto eccezionale e limitatamente per le opere che sono soggette al rilascio del permesso da costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii da parte di Comuni nei quali si svolgono le elezioni politiche nel mese di giugno 2024, la cantierabilità è acquisita a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- 1) l'azienda, entro la data di presentazione della domanda di sostegno, ha presentato al Comune la pratica finalizzata alla richiesta del rilascio del permesso a costruire;
- 2) il rilascio del permesso a costruire è avvenuto entro il termine di emissione dell'atto di concessione del sostegno.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal sostegno degli investimenti soggetti a permesso a costruire e/o VIA:

Per gli interventi e opere non soggette a permesso a costruire e/o a VIA, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno, purché nei tempi indicati al successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività" del bando per l'avvio dei lavori.

Tutti i requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria delle domande di saldo.

3.8 Ambiti e settori di intervento

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento del sostegno gli investimenti con finalità produttiva agricola-zootecnica che riguardano l'attività di allevamento di animali elencati nell'allegato I del TFUE che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

1. Essere registrati nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN)¹;
2. risultare in attività al momento della presentazione della domanda di sostegno. Questa condizione è dimostrata quando dalla BDN risulta che l'allevamento su cui ricadono gli investimenti presenta una consistenza media di stalla, in termini di numero di capi nell'anno precedente la presentazione della stessa (per i suini vale la consistenza da censimento dell'anno precedente la presentazione della domanda - per gli avicoli/produzione uova da consumo vale la capacità dell'allevamento riferita alla modalità di allevamento in gabbia come risultante da BDN al momento della presentazione della domanda).

Sono esclusi gli investimenti che hanno per oggetto:

- a) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) il settore dell'apicoltura dal momento che gli interventi inerenti i beni mobili (arnie, prodotti, attrezzature, strumentazioni etc) collegati alla gestione o allo svolgimento di tale attività, sia in forma stanziale che nomadista, è sostenuta con gli interventi strutturali del PSP 2023/2027;
- c) le attività di trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai fini del presente bando nella "trasformazione" sono incluse anche le attività di trasformazione/lavorazione, conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione.

1 Riferimenti normativi sito del Ministero della Salute:https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1543&area=sanitaAnimale&menu=tracciabilita

3.9 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii;

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

3.10 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, nel rispetto di quanto previsto al capitolo 4.7.3 sezione 1 del PSP, possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi che prevedono operazioni agronomiche e forestali nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. I contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. Il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. Il valore delle prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e dalla tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi;
4. Non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili o di altre opere che non hanno carattere agroforestale;
5. Il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse al sostegno sono limitate agli investimenti di cui al paragrafo "Interventi finanziabili – A) Investimenti materiali - D.2 "Interventi per la biosicurezza degli allevamenti" punti D.2.1 e D.2.2.

Nei casi in cui la ragionevolezza della spesa sia necessario valutarla utilizzando il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" i valori in esso riportati devono essere presi al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo, ai fini dell'ammissibilità di questi investimenti, si rinvia a quanto previsto nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

3.11 Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR".

Quindi, così come indicato nel paragrafo "Disposizioni in materia di pubblicità" del documento "Disposizioni comuni", i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC,

anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

- forndo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;
- per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione -targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc. a seconda dell'importo del sostegno pubblico.

Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione>).

4. Criteri di selezione/valutazione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria" in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, come descritte di seguito, scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno. Le domande di sostegno con un punteggio totale al **di sotto del punteggio minimo riportato nella tabella che segue** saranno escluse dal sostegno.

PRINCIPIO	DESCRIZIONE	PUNTI
I. Localizzazione territoriale	A) la priorità è attribuita quando l'allevamento oggetto di investimento è ubicato in UPZ localizzata in uno dei comuni ai sensi della Mappatura Nazionale Aree Interne (AI) aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al paragrafo 4.4 dell'Allegato A alla DGR n. 199 del 18 febbraio 2022;	2
	B) la priorità è attribuita quando l'allevamento oggetto di investimento è ubicato in UPZ localizzata in uno dei comuni di cui all'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali"- individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successiva ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023;	1
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro. Ai fini dell'attribuzione del criterio A), gli elenchi dei comuni sono consultabili al seguente link https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr - Sezione "Aree interne". L'elenco dei comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (criterio B) è pubblicato al seguente link https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr#zone_alluvionate_novembre_2023	
II. Caratteristiche del soggetto richiedente	A) il richiedente non ha ancora compiuto 41 anni. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: - <u>ditta individuale</u> : il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 41	1

	<p>anni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà dei soci amministratori non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari non ha ancora compiuto 41 anni; - <u>società cooperative e di capitale</u>: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 41 anni. 	
	<p>B) il richiedente è di genere femminile.</p> <p>La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ditta individuale</u>: il soggetto richiedente è di genere femminile; - <u>società semplici e società in nome collettivo</u>: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; - <u>società in accomandita semplice</u>: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; - <u>società cooperative e di capitale</u>: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile. 	1
	I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro.	
III. Sistemi produttivi aziendali	<p>A) Il soggetto richiedente è iscritto all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologica (L.154/2016 art.7 comma 4) con riferimento a tutti o una parte degli allevamenti presenti nell'UTE/UPZ principale indicata in domanda. E' iscritto quando la notifica risulta nello stato di "pubblicata" sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e non revocata sul Sistema Informativo Biologico (SIB).</p>	2
	<p>B) La priorità è attribuita quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>b.1) L'allevamento ovicaprino oggetto dell'investimento, registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, risulti nella stessa con modalità allevamento "all'aperto o estensivo" o "transumante". La priorità è attribuita se la consistenza minima dell'allevamento risulta essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≥ a 5 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013; - ≥ a 10 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in altra zona che non sia classificata montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013. 	20
	<p>b.2) L'allevamento bovino e/o bufalino oggetto dell'investimento, registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, risulti nella stessa con modalità allevamento "all'aperto o estensivo". La priorità è attribuita se la consistenza minima dell'allevamento risulta essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≥ a 5 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013; - ≥ a 10 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in altra zona che non sia classificata montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013. 	16
	<p>b.3) L'allevamento suinicolo oggetto dell'investimento, registrato nella</p>	16

	<p>Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, risulti nella stessa con tipologia allevamento "semibrado". La priorità è attribuita se la consistenza minima dell'allevamento risulta essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - \geq a 5 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in zona montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013; - \geq a 10 UBA, in caso di allevamento ubicato in UPZ localizzata in altra zona che non sia classificata montana ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013. 	
	<p>I punteggi dei criteri A) e B) sono cumulabili fra loro.</p> <p>I punteggi dei criteri B.1), B.2) e B.3) non sono cumulabili fra loro.</p> <p>Gli allevamenti utili per l'attribuzione dei criteri di cui alle lettere A) e B) sono quelli per cui il soggetto che presenta domanda di aiuto risulti dalla BDN essere l'operatore dell'allevamento oggetto dell'investimento.</p> <p>Sono esclusi gli allevamenti registrati in BDN per autoconsumo, detenuti per affezione, diporto o sport, destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/94 e ss.mm.ii, di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica).</p> <p>Con riferimento al criterio di cui alla lettera B) sono esclusi gli allevamenti per i quali in BDN non risulta compilato il campo "Modalità allevamento" o "Tipologia allevamento" al momento della presentazione della domanda.</p> <p>Per il calcolo della consistenza minima dell'allevamento sono prese in considerazione le UBA dell'allevamento registrato in BDN oggetto della domanda, date da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bovini e bufalini (media restituita da BDN, 01/01/2023 – 31/12/2023); - ovicapri (se l'allevamento applica la registrazione dei singoli capi in BDN si utilizza il dato medio restituito da BDN 01/01/2023 – 31/12/2023, altrimenti il censimento di marzo 2023); - suini (censimento di marzo 2023). 	
<p>IV – Caratteristiche dell'investimento</p>	<p>a) Il progetto ammesso prevede la realizzazione di investimenti riconducibili a interventi nella zootecnia di precisione;</p>	<p>4</p>
	<p>b) Il progetto ammesso prevede la realizzazione di investimenti riconducibili a interventi per la biosicurezza degli allevamenti;</p>	<p>16</p>
	<p>c) Il progetto ammesso prevede la realizzazione di investimenti riconducibili a interventi finalizzati ad innalzare il livello di benessere animale oltre i requisiti di legge e/o standard in uso;</p>	<p>21</p>
	<p>I punteggi dei criteri B) e C) non sono fra loro cumulabili.</p> <p>Il punteggio del criterio A) è cumulabile con il punteggio dei criteri B) e C).</p>	
<p>V – Collegamento con altri interventi del Piano</p>	<p>a) Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda di sostegno beneficia di una delle seguenti misure sulle razze autoctone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo di operazione 10.1.4 "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità" del PSR 2014/2022; - Intervento SRA ACA14 - "Allevatori custodi della biodiversità - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica" del CSR 2023-2027. 	<p>2</p>

	<p>Ai fini della verifica che il soggetto richiedente sia beneficiario di una delle suddette misure occorre che sul fascicolo aziendale sia presente almeno uno dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento id n. 2714 - Documento impegno SRA14 ACA14 - Allevatori custodi, nel caso dell'intervento SRA ACA14; - Documento id n. 10141 - Impegno misura 10.1.4, nel caso del Tipo di operazione 10.1.4. <p>La data di presentazione della domanda di sostegno deve ricadere all'interno del periodo compreso tra la "Data inizio validità" e la "Data scadenza", riportate nel documento stesso.</p>	
VI – Principi orizzontali	<p>a) In caso di interventi che riguardano allevamenti di galline ovaiole, il progetto ammesso deve prevedere la realizzazione di investimenti finalizzati all'eliminazione di tutte le gabbie presenti nell'allevamento oggetto di intervento registrato nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell'anagrafe zootecnica, con modalità allevamento "in gabbia" per la sua riconversione in allevamento in modalità "all'aperto" o "a terra" o "biologico".</p>	2
	<p>Gli allevamenti di galline ovaiole utili per l'attribuzione del criterio sono quelli per cui il soggetto che presenta domanda di aiuto è l'operatore/detentore dei capi dell'allevamento registrato in BDN.</p> <p>Sono esclusi gli allevamenti registrati in BDN per autoconsumo, detenuti per affezione, diporto o sport, destinati al ripopolamento ai sensi della L.R. 3/94 e ss.mm.ii, di natura ornamentale ed amatoriale e per l'utilizzazione come richiami vivi; impiegati per lo svolgimento delle attività di diversificazione extra agricola (esempio fattoria didattica).</p>	
	<i>PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE</i>	56
	<i>PUNTEGGIO MINIMO</i>	16

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con il minore contributo richiesto. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata per prima.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e al momento della presentazione della domanda di saldo.

La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in domanda di sostegno viene fatta prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per i criteri:

1. "III – Sistemi produttivi aziendali", lettera B, limitatamente al calcolo della consistenza minima dell'allevamento in termini di UBA in cui sono presi a riferimento i dati relativi all'anno 2023;
2. "IV - Caratteristiche dell'investimento" (tutto) e "VI – Principi orizzontali" (tutto) per il quale la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi a finanziamento.

Inoltre, tutti i criteri di selezione devono essere verificati in sede di istruttoria della domanda di pagamento prima della liquidazione del contributo a titolo di saldo, fatta eccezione per i criteri:

- a) "II – Caratteristiche del soggetto richiedente" – lettera A (età) e "V – Collegamento con altri interventi del Piano" (tutto) per il quale la verifica deve essere fatta con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno sul presente bando;
- b) "III – Sistemi produttivi aziendali", lettera B, limitatamente al calcolo della consistenza minima dell'allevamento in termini di UBA in cui sono presi a riferimento i dati relativi all'anno 2023;

- c) "IV - Caratteristiche dell'investimento" (tutto) e "VI – Principi orizzontali" (tutto) per il quale la verifica è effettuata con riferimento agli investimenti ammessi in sede di istruttoria di saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno risulta una riduzione di punteggio richiesto la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria". Viene invece confermato il punteggio richiesto in domanda qualora in sede di istruttoria venga determinato un punteggio superiore a quello dichiarato dal soggetto.

Limitatamente al criterio "IV - Caratteristiche dell'investimento – lettera c)" qualora in sede di istruttoria di ammissibilità e/o di saldo detto criterio non possa essere confermato, si ammette che possa essere riconosciuto il punteggio del criterio a) o b) se ne ricorrono le condizioni richiamate nel criterio stesso. In tali casi, l'ufficio istruttore procede con l'attribuzione della priorità corrispondente all'investimento ammesso con conseguente riduzione del punteggio richiesto/ammesso.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio determinato in fase di istruttoria di ammissibilità per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi.

La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto del punteggio minimo indicato nella tabella di cui sopra, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio con conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5. Durata e termini di realizzazione del progetto

5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio attività

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" del documento "Disposizioni comuni" un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione.

Fanno eccezione le spese generali connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, che possono essere avviate prima della presentazione della domanda di sostegno entro un termine non superiore a 24 mesi.

L' "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" corrisponde alla data di avvio del cantiere o alla data del primo impegno giuridicamente vincolante, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

L'inizio/avvio dei lavori del progetto o dell'attività deve essere così dimostrato (anche nei casi di riconoscimento di costi unitari – costi standard):

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
- alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);

- alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);

- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di sostegno. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

5.2 Termini finale

I lavori e le spese dovranno concludersi entro il termine indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nei termini e nei modi definiti nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni comuni".

6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno e suo contenuto

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it cliccando su: Portali on line - Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia, e, una volta entrato nel proprio fascicolo aziendale, sulla opzione "SR Investimenti 2023 - 2027" presente nella sezione denominata "Fascicolo e domande".

6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di sostegno **a decorrere dal 29 luglio 2024 ed entro le ore 13.00 del 31 ottobre 2024.**

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al presente bando e da ARTEA.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e secondo quanto previsto nel paragrafo "Unità produttive" del documento "Disposizioni Comuni".

Ogni richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto con riferimento ad ogni singola UTE o UPZ principale presente nel fascicolo elettronico di Artea.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo riferite ad una medesima UTE/UPZ principale verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

La domanda di sostegno è ammessa a condizione che gli investimenti inseriti nel progetto sono riferiti ad allevamenti iscritti in BDN ubicati nell'UTE/UPZ principale a cui essa fa riferimento.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/2015 e ss.mm.ii. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) come aggiornato con Decreto n. 70 del 30/06/2016.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

La partecipazione al procedimento amministrativo è assicurata secondo quanto disposto dal decreto ARTEA n. 140/2015 e ss.mm.ii.

6.2 Contenuto della domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa, devono cioè contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e della valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nel paragrafo "Contenuto della domanda di sostegno – Documenti da allegare alla domanda a pena di esclusione" del documento "Disposizioni Comuni" e di quanto segue.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente (come specificati nel bando) ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente documentazione è **essenziale** per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere **obbligatoriamente** presentata contestualmente alla domanda di sostegno, **a pena di esclusione**:

- A. relazione tecnico-analitica dettagliata corredata da documentazione fotografica relativa all'intervento, ove pertinente, che contenga:
- gli elementi descrittivi dell'azienda ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;

- una descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, una stima dei tempi di realizzazione, l'indicazione delle relative spese;
- nel caso di investimenti, il metodo di calcolo, tra quelli previsti dal bando, utilizzato per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto;
- nel caso delle "forniture di beni e servizi senza pagamenti in denaro", la descrizione dei beni e/o dei servizi da realizzare con l'impiego di mezzi tecnici aziendali e/o con lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi coadiuvanti, e la relativa stima nel rispetto di quanto previsto nell'omonimo paragrafo del presente bando e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
- gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione della documentazione utilizzata per la definizione della stima dei costi tenuto conto anche di quanto previsto al paragrafo "Ragionevolezza dei costi" del documento "Disposizioni Comuni" e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno;
- la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione e di eventuali criteri di maggiorazione del contributo;
- la localizzazione degli interventi con, ove pertinente, i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;
- ove richiesto, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della Valutazione di Impatto Ambientale - VIA);
- la congruità degli investimenti rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPZ principale indicata in domanda di sostegno;
- descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR 644/2004 e ss.mm.ii e alla DGR 454/2008 e ss.mm.ii, nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree;
- quando pertinente, descrizione dell'innalzamento del livello di benessere raggiunto con gli investimenti di cui al punto D.3 del paragrafo "Interventi finanziabili" risultante dal confronto della situazione dell'allevamento ante e post intervento;

- B. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, quando non già in possesso degli uffici regionali;
- C. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione ed eventuali criteri di maggiorazione del contributo, ove non già in possesso degli uffici regionali;
- D. Progetto di investimento e/o di un Piano Aziendale volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento SRD02 e dell'azione attivata.

L'assenza di uno o più dei suddetti documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione aggiuntiva a corredo della suddetta documentazione essenziale:

1. computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" nel computo metrico devono essere specificate le spese imputate ad eventuali macchinari ed attrezzature nella disponibilità del richiedente nonché le eventuali prestazioni volontarie non retribuite da parte del richiedente o dei suoi familiari. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Valutazione di congruità e ragionevolezza";

2. per gli investimenti che rientrano nelle categorie previste dal "Sistema per la Determinazione dei Prezzi Massimi macchine ed attrezzature agricole – SDPM – Società Edizioni l'Informatore Agrario Srl, scheda generata dal suddetto sistema in cui è riportato il prezzo massimo e le principali caratteristiche delle macchine/attrezzature agricole che il richiedente intende acquistare. Nel caso di investimenti che non rientrano nelle categorie previste dal suddetto sistema, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità degli importi dichiarati nella domanda di sostegno. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
3. nel caso delle spese generali, il foglio di calcolo contenuto nella domanda di sostegno opportunamente compilato.

6.3 Integrazione della domanda di sostegno

In assenza o incompletezza della documentazione aggiuntiva a corredo della documentazione essenziale che non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli Uffici Competenti per l'istruttoria (U.C.I), possono richiedere una sola volta integrazioni documentali e/o chiarimenti.

L'eventuale richiesta di integrazione verrà effettuata dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) nei modi e nei termini fissati nel paragrafo "Richiesta di integrazioni" del documento "Disposizioni comuni". Decorsi i termini fissati dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) per fornire le integrazioni, la domanda di sostegno verrà valutata senza il concorso degli elementi carenti oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, valutata inammissibile.

7. Istruttoria delle domande di sostegno e atto di assegnazione

7.1 Elenco domande ricevibili

ARTEA, entro il termine fissato nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" trasmette al Settore Responsabile dell'attuazione dell'Intervento, l'elenco delle domande pervenute ricevibili, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione dal richiedente con la relativa spesa e contributo richiesto.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite al precedente paragrafo "Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno".

L'elenco contiene almeno:

- La denominazione del richiedente;
- Il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno depurato dal CUAA;
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente riportato, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato
- l'UTE/UPZ principale di riferimento;
- l'UTR di riferimento.

7.2 Approvazione Elenco domande ricevibili

Il Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento, entro il termine fissato nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e ne sarà data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando.

Gli uffici territoriali procedono alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli uffici territoriali, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'attuazione dell'intervento.

7.3 Approvazione della graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici territoriali seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con decreto del Settore responsabile come descritto nel paragrafo precedente.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Il Settore competente per l'intervento verifica periodicamente che siano stati emessi atti di assegnazione da parte degli uffici competenti fino a totale utilizzo delle risorse stanziato.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile di Intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dai Responsabili di intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali -nel rispetto della tempistica indicata nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni" - al fine di garantire informazione e trasparenza circa l'utilizzo delle risorse pubbliche e le attività svolte.

La graduatoria regionale indica, in appositi allegati:

- a) le domande ammesse a contributo;
- b) le domande non ammissibili;
- c) le domande non finanziabili per carenza di risorse.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- a) domande ammesse a contributo
 - denominazione del beneficiario (nome e cognome per le persone fisiche e denominazione nelle società)
 - il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato dal CUAA;
 - il punteggio riconosciuto sulla base dei criteri di selezione;
 - l'investimento complessivo previsto;
 - l'investimento complessivo ammesso;

- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - il contributo assegnato;
 - l'UTE/UPZ principale di riferimento.
- b) domande non ammissibili
- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il CUP ARTEA;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il riferimento al Decreto con cui è stato approvato l'esito istruttorio di inammissibilità.
- c) domande non finanziabili per carenza di risorse)
- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
 - il numero della domanda di sostegno (DUA) depurato del CUAA;
 - il CUP ARTEA;
 - il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno;
 - ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
 - l'investimento complessivo previsto;
 - il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
 - l'UTE/UPZ principale di riferimento;
 - l'UTR di riferimento.

Il decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'Intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

Le domande ammesse a contributo (lettera a) restano pubblicate per anni 5 ai sensi del D.Lgs. 33/2013 all'art. 8, comma 3).

Nel caso in cui, successivamente all'approvazione della graduatoria, la Giunta Regionale disponga lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento delle domande inserite nell'allegato c) con conseguente modifica del bando, gli Uffici territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Responsabile di Intervento approva una graduatoria di scorrimento.

In tal caso, al fine di garantire i tempi di pubblicazione dei dati personali previsti per la normativa sulla privacy, la graduatoria delle domande ammesse a contributo è riferita solamente alle nuove domande ammesse.

7.4 Istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno

Le domande saranno istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I).

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno" del documento "Disposizioni Comuni".

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

7.5 Atto di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio Competente per l'istruttoria (U.C.I) provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- b) descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- c) importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- d) importo del contributo concesso in forza del regime "de minimis" (se pertinente);

- e) i terreni o gli altri beni immobili oggetto di intervento;
- f) la data di inizio lavori;
- g) importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- h) l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i) ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- j) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- k) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- l) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- m) il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- n) le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- o) altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- p) gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- q) ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- r) la clausola che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- s) le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- t) la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

8. Correzione degli errori palesi

I termini e le modalità per la correzione degli errori palesi sono contenuti nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno

9. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici

La definizione di "varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" nonché le condizioni che disciplinano le varianti in corso d'opera e gli adattamenti tecnici sono contenute nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

10. Cambio del beneficiario

La definizione di "cambio di beneficiario" nonché le condizioni che disciplinano il cambio di beneficiario sono contenute nell'omonimo paragrafo del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

11. Erogazione anticipo e garanzia fideiussora

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo sia successivamente revocato totalmente o parzialmente.

L'anticipo deve essere richiesto in una unica soluzione ed è erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Nella domanda di anticipo il beneficiario deve dichiarare l'inizio lavori e allegare alla stessa i seguenti documenti:

- copia della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto e redatta conformemente al modello approvato da ARTEA. La garanzia fideiussoria firmata digitalmente deve essere inviata ad ARTEA attraverso modalità PEC.
- Ove previsto, dichiarazione a firma del direttore lavori, dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Nel caso in cui il progetto usufruisca di una proroga è necessario adeguare la scadenza della polizza alla nuova scadenza del progetto.

I termini, i modi e le condizioni per la richiesta e concessione dell'anticipo sono disciplinati nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

12. Erogazione saldo e rendicontazione spese

L'erogazione a saldo dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le domanda di pagamento devono essere presentate e sottoscritte nei modi e nei termini fissati nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

Nella domanda di pagamento a saldo devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo fissato per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe.

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite nel documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno.

13. Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

14. Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, a Sviluppo Toscana, alla Ragioneria dello Stato, al Masaf, AL MEF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

15. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è per:

- a) la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) l'approvazione dell'elenco delle domande ricevibili e la presa d'atto della graduatoria: il Dirigente del Settore responsabile dell'attuazione dell'intervento della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- c) l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi> e il portale di Giovanisi (www.giovanisi.it).

16. Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 25/06/2024.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni come previsto nel precedente paragrafo "Atto di assegnazione".

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Monitoraggio;
2. Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione;
3. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Correzione di errori palesi;
6. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Tempistica e fasi del procedimento;
9. Possesso dell'UTE/UPS;

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando per ciò che attiene la fase del pagamento si rinvia al documento adottato da Artea che detta le disposizioni per il pagamento del sostegno per quanto segue:

- a) Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento;
- b) Domande di pagamento (Anticipo; Stato di avanzamento dei lavori - SAL; pagamento a saldo);
- c) Correzione di errori palesi;
- d) Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali
- e) Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
- f) Monitoraggio;
- g) Tempistica e fasi del procedimento;
- h) Spese

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convengono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

X -----X

17. ALLEGATO 1 – Caratteristiche tecniche e modalità di applicazione dei presidi di prevenzione contro attacchi da predatori al comparto zootecnico

Si forniscono di seguito indicazioni tecniche e informazioni sul corretto utilizzo dei presidi di prevenzione che possono essere realizzati con il presente bando. Tutti i metodi di prevenzione adottati devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;

Si ricorda che, al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le recinzioni di altezza superiore a 1,20 mt devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli, scandrini o scale adeguate.

Le recinzioni devono essere realizzate a regola d'arte in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni, fossi, canali o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

1. Recinzione metallica fissa:

Finalità: la recinzione metallica fissa ha la finalità di proteggere aree di estensione limitata utilizzate per il ricovero notturno degli animali, nel post mungitura, in periodi a rischio di attacchi e negli allevamenti bovini per far nascere e difendere i vitelli in sicurezza. Possono altresì circondare e proteggere una stalla. Non è una soluzione compatibile per la recinzione di vaste aree di pascolo.

Caratteristiche: la realizzazione può essere effettuata con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia (pesatura minima: maglia 10x10 filo di diametro 5 mm per ovini, maglia 15 x 15 filo diametro 6 mm per bovini), con reti zincate a filo ritorto o reti cosiddette "paramassi" di almeno 2,6 mm di diametro. La rete dovrà essere interrata almeno 20 cm. La recinzione dovrà avere una altezza totale di almeno 175 cm fuori terra e presentare una piegatura antisalto verso l'esterno a 45° di almeno 35 cm. I supporti possono essere costituiti da pali di legno di essenze resistenti alla marcescenza integrati eventualmente da paleria metallica o altre tipologie con caratteristiche analoghe, dove è consentito. I cancelli dovranno essere realizzati con caratteristiche analoghe e dotati di una traversa antiscavo in legno, ferro o muratura. La recinzione può essere realizzata anche utilizzando per la parte più bassa una rete come sopra descritta, fino ad almeno 70 cm fuori terra, integrata per la parte più alta con una rete zincata elettrosaldata più leggera o da una con maglie a filo ritorto, ben legata alla parte bassa e completata da barriera antisalto. La barriera antisalto può essere sostituita da filo spinato o un cavo elettrico, posizionato verso l'esterno o subito sopra la rete (max 15 cm), montato su isolatori e collegato ad elettrificatore che generi impulsi con almeno 3500 volts e 0,3J, seguendo tutte le indicazioni specificate per le recinzioni elettrificate.

2. Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione mista fissa ha la finalità di assicurare da un lato una buona impenetrabilità da parte dei predatori, dall'altra di mantenere eventuali cani da guardiania all'interno del pascolo, come anche di garantire la coesione dei bovini al pascolo favorendo il controllo e la difesa dei vitelli da parte delle fattrici.

Caratteristiche: la realizzazione può essere effettuata con rete elettrosaldata o rete pastorale a maglie rettangolari degradanti, di altezza minima di 120 cm fuori terra, maglia 15 con 9 fili di acciaio zincato (fili di vivagno di almeno 2,6mm) su paleria in legno di essenze resistenti alla marcescenza o, dove consentito, di altro materiale, posizionati a distanza tale che la rete segua perfettamente il profilo del terreno ed assicuri una ottima tensione ai fili di vivagno. La rete, posizionata internamente rispetto ai pali e ben fissata con cambrette, sarà integrata con tre ordini di cavi conduttori elettrificati, in treccia di acciaio galvanizzato o in acciaio zincato posti verso l'esterno ad altezza 25 – 45 – 130 cm da terra, sostenuti da adeguati isolatori e collegati ad un elettrificatore che generi impulsi con almeno 3,5 kV e 300 mj misurati sull'impianto nel punto più distante dall'elettrificatore. Devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge. Tutto il materiale elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea

3. Dissuasori faunistici / sistemi di videoripresa

Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l'avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un'azione dissuasiva attraverso l'emissione di luci e suoni ad alto volume o comunicano la presenza di probabili predatori attraverso un sistema di ripresa e trasmissione di allerta via radio o GSM. Tali sistemi funzionano in automatico senza l'intervento dell'operatore, anche se per svolgere efficacemente la propria funzione è importante che sia spostato con frequenza, nel caso di strumento dissuasore, mentre per sistemi di videoripresa il loro posizionamento andrà effettuato in prossimità della stalla o dei pascoli più utilizzati. Per quanto riguarda i dissuasori si tratta di strumenti adatti alla protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni, diversi tra di loro, sono memorizzati come file in una scheda di memoria rimovibile, e devono essere riprodotti in maniera casuale per limitare il fenomeno di assuefazione.

Caratteristiche dissuasori: sistemi di dissuasione acustico luminosi attivabili attraverso sensori PIR e timer interno. I dispositivi devono avere le seguenti caratteristiche e dotazione: • costruzione certificata per uso esterno (almeno IP 54 o superiore); • presenza di altoparlante e luci led; • alimentazione da batteria ricaricabile integrabile con pannello fotovoltaico; • attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dialogante con l'unità centrale attraverso sistema wireless; • emissione di suoni random per minimizzare l'assuefazione. **Caratteristiche sistemi di videoripresa:** sistemi di videoripresa digitale fissi, attivazione con rilevazione di movimento, illuminatori notturni IR, microfono, in grado di essere attivati a distanza. Sistemi di detenzione di animali in movimento dotati di intelligenza artificiale e invio allerta via radio/GSM.

18. ALLEGATO 2 - Condizioni minime investimenti D.3 - paragrafo “Interventi Finanziabili”

A) SPAZIO A DISPOSIZIONE (RIFERIMENTO INTERVENTO D.3.1 E D.3.2 DEL PARAGRAFO “INTERVENTI FINANZIABILI”)

Specie/orientamento produttivo	Categorie di animali	Modalità d'allevamento da BDN;	VALORI DA SODDISFARE PER L'AMMISSIBILITA' DELL'INVESTIMENTO
--------------------------------	----------------------	--------------------------------	---

		ambito investimento	
Bovini da latte	bovine in lattazione, asciutta e parto/parto	Stabulato-stabulazione libera area decubito	- superficie in lettiera permanente superiore ai 6 m ² /capo - o numero di cuccette/poste utilizzabili superiore al 90% del numero degli animali della categoria Se l'area di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione per 1 m.
	manze	Stabulato-stabulazione libera area decubito	- superficie in lettiera permanente superiore ai 3,5 m ² /capo - o numero di cuccette/poste utilizzabili superiore al 90% del numero degli animali della categoria Se l'area di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione per 1,0 m.
	vitelli fino a 8 settimane	stabulato stabulazione libera recinto (vitelli allevati in coppia o in gruppo)	I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo. Lo spazio disponibile per ciascun vitello, in recinto con almeno due vitelli, deve essere di almeno 1 m ² e il recinto deve avere lunghezza minima del lato corto di almeno 130 cm (recinto per 2 vitelli almeno 130LC*160LL** cm). Per numero superiori a 2 vitelli per recinto è necessario moltiplicare la superficie di almeno 1 m ² per il numero di vitelli presenti sempre garantendo una lunghezza minima del lato corto del recinto di almeno 130 cm. *LC lato corto; **LL Lato lungo
	vitelli da 8 settimane da 8 settimane a 6 mesi	stabulato stabulazione libera vitelli allevati in gruppi area decubito	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve essere: - maggiore di 1,7 m ² /capo per animali con p.v. <150 kg - maggiore di 1,90 m ² /capo per animali da 150 a 220 kg p.v; - maggiore di 2,00 m ² /capo per animali con p.v. maggiore di 220 kg;
Bovini da carne	bovini oltre i 6 mesi	stabulato stabulazione libera area decubito	La superficie disponibile per capo deve essere superiore a: • 2,5 m ² /capo per animali con peso vivo inferiore a 500 kg; • 3,0 m ² /capo per animali con peso vivo compreso tra 500 e 600 kg; • 3,5 m ² /capo per animali con peso vivo compreso tra 600 e

			<p>700 kg;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,0 m²/capo per animali con peso vivo compreso tra 700 e 800 kg; • 4,5 m²/capo per animali con peso vivo superiore a 800 kg; • 6,0 m²/capo per le vacche nutrici e tori.
	vitello fino a 8 settimane	<p>stabulato</p> <p>stabulazione libera</p> <p>recinto (vitelli allevati in coppia o in gruppo)</p>	<p>I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo.</p> <p>Lo spazio disponibile per ciascun vitello, in recinto con almeno due vitelli, deve essere di almeno 1 m² e il recinto deve avere lunghezza minima del lato corto di almeno 130 cm (recinto per 2 vitelli almeno 130LC*160LL** cm).</p> <p>Per numero superiori a 2 vitelli per recinto è necessario moltiplicare la superficie di almeno 1 m² per il numero di vitelli presenti sempre garantendo una lunghezza minima del lato corto del recinto di almeno 130 cm.</p> <p>*LC lato corto; **LL Lato lungo</p>
	vitelli da 8 settimane a 6 mesi	<p>stabulato</p> <p>stabulazione libera</p> <p>Box vitelli allevati in gruppo</p>	<p>Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - maggiore di 1,7 m²/capo per animali con p.v. <150 kg - maggiore di 1,90 m²/capo per animali da 150 a 220 kg p.v; - maggiore di 2,00 m²/capo per animali con p.v. maggiore di 220 kg
Bovini da carne - linea vacca vitello	vacche	<p>stabulato</p> <p>stabulazione libera</p> <p>area decubito</p>	<p>Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superiore a 6 m²/capo - o numero di cuccette/poste utilizzabili superiori al 90% del numero degli animali della categoria
	tori	<p>stabulato</p> <p>stabulazione libera</p> <p>area decubito</p>	<p>Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - superiore a 9 m²/capo - o numero di cuccette/poste utilizzabili superiori al 90% del numero degli animali della categoria
	bovini oltre i 6 mesi	<p>stabulato</p> <p>stabulazione libera</p>	<p>Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve essere:</p> <p>di almeno 2,5 m²/capo per 400 kg p.v. e di un valore</p>

		area decubito	incrementato di almeno 0,5 m ² /capo ogni 100 kg in più di p.v. fino a 1000 kg p.v.
	manze	stabulato stabulazione libera area decubito	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve essere: - di almeno 3,5 m ² /capo - o numero di cuccette/poste utilizzabili superiori al 90% del numero degli animali della categoria.
	vitelli fino a 8 settimane	stabulato stabulazione libera recinto (vitelli allevati in coppia o in gruppo)	I vitelli devono essere allevati in coppia o in gruppo. Lo spazio disponibile per ciascun vitello, in recinto con almeno due vitelli deve essere di almeno 1 m ² e il recinto deve avere lunghezza minima del lato corto di almeno 130 cm (recinto per 2 vitelli almeno 130LC*160LL** cm). Per numero superiori a 2 vitelli per recinto è necessario moltiplicare la superficie di almeno 1 m ² per il numero di vitelli presenti sempre garantendo una lunghezza minima del lato corto del recinto di almeno 130 cm. *LC lato corto; **LL Lato lungo
	vitelli da 8 settimane a 6 mesi	stabulato stabulazione libera vitelli in gruppo	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve essere: - maggiore di 1,7 m ² /capo per animali con p.v. <150 kg - maggiore di 1,90 m ² /capo per animali da 150 a 220 kg p.v.; - maggiore di 2,00 m ² /capo per animali con p.v. maggiore di 220 kg
Bovini	Tutte le categorie	stabulato stabulazione fissa	E' ammessa la riconversione di un allevamento a stabulazione fissa in allevamento a stabulazione libera attraverso la ristrutturazione/ampliamento della stalla esistente che consenta di garantire gli spazi alle diverse categorie di animali in relazione ai diversi orientamenti produttivi secondo i valori indicati sopra la stabulazione libera.
Bufala da latte	bufala in lattazione e asciutta	stabulato stabulazione libera area decubito	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve avere: -superficie di almeno 5 m ² /capo - o numero di cuccette/poste utilizzabili pari ad almeno il 90% del numero degli animali della categoria
	bufale pre-parto	stabulato	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve avere:

		stabilizzazione libera area decubito	- superficie di almeno 7 m ² /capo - o numero di cuccette/poste utilizzabili pari ad almeno il 90% del numero degli animali della categoria
	manze	stabulato stabilizzazione libera area decubito	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve avere: - superficie di almeno 2,5 m ² /capo - o numero di cuccette/poste utilizzabili pari ad almeno il 90% del numero degli animali della categoria
Suini riproduzione	scrofetta	allevamento da riproduzione stabulato box per gruppi	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve avere: - gruppo al di sotto di 6 capi: Superficie maggiore di 1,80 m ² . Il recinto deve avere una lunghezza superiore (>) a 2,4 m; - gruppo da 6 in su: Superficie superiore a 1,64 m ² , inoltre Il recinto deve avere una lunghezza superiore (>) a 2,8 m;
	scrofe	allevamento da riproduzione stabulato box per gruppi	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve avere: - gruppo al di sotto di 6 capi: Superficie superiore a 2,48 m ² scrofe. Il recinto deve avere una lunghezza superiore (>) a 2,4 m; - gruppo da 6 capi in su: Superficie superiore a 2,25 m ² scrofe inoltre Il recinto deve avere una lunghezza superiore (>) a 2,8 m; <u>Adeguamento degli spazi delle scrofe secondo i valori sopra indicati a seguito dell'eliminazione delle gabbie per il parto (box per il parto)</u>
	verri	allevamento da riproduzione stabulato	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve avere una superficie libera superiore 6 m ² ; le Superfici dei recinti utilizzati per l'accoppiamento almeno 10 m ² e recinto libero da ostacoli. I recinti devono permettere il contatto visivo tra gli animali.

Suini da ingrasso	Tutte le categorie (suinetto suino all'ingrasso)	Allevamento da ingrasso stabulato box per gruppi	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve avere una superficie pari almeno a: - 0,15 m ² per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 kg; - 0,20 m ² per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 kg; - 0,30 m ² per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 kg; - 0,40 m ² per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 kg; - 0,55 m ² per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 kg; - 0,65 m ² per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 kg; - 1,00 m ² per i suini di peso vivo superiore a 110 kg	
Ovicaprini da latte	pecore/capre adulte	stabulato o intensivo Ovile	Il Locale di stabulazione/area coperta deve garantire uno spazio disponibile per ciascun capo della categoria pari almeno a 1,5 m ² /capo	
		all'aperto o estensivo transumante Ovile	Il Locale di stabulazione/area coperta deve garantire uno spazio disponibile per ciascun capo della categoria pari almeno ad 1m ² /capo	
	arieti/becchi	stabulato o intensivo all'aperto o estensivo transumante Ovile	Il Locale di stabulazione/area coperta deve garantire uno spazio disponibile per ciascun capo della categoria pari almeno a - 3,5 m ² in box singolo almeno; - 2,2 m ² /capo in box collettivo	
		agnelli da rimonta (> 3 mesi di età)	stabulato o intensivo all'aperto o estensivo transumante Ovile	Il locale di stabulazione/area coperta deve garantire uno spazio disponibile per ciascun capo della categoria pari almeno ad 1,0 m ² /capo
			agnelli e capretti (< 3 mesi di età)	stabulato o intensivo all'aperto o estensivo transumante Ovile

<p>Avicoli - produzione uova da consumo</p>	<p>Ovaiole</p>	<p>Allevamenti in gabbie o sistemi combinati a terra + gabbie</p>	<p>Riconversione dell'allevamento in gabbie in sistemi alternativi (allevamento a terra o all'aperto)</p> <p>I sistemi alternativi devono garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coefficiente di densità deve essere \leq a 8 galline ovaiole per m² di zona utilizzabile; - Gli impianti di allevamento sono attrezzati in modo da garantire che tutte le galline ovaiole dispongano: <ul style="list-style-type: none"> • di mangiatoie lineari che garantiscano almeno 10 cm di lunghezza per volatile o circolari che garantiscano almeno 4 cm di lunghezza per volatile; • di abbeveratoi continui di almeno 2,5 cm di lunghezza per ovaiole o circolari di almeno 1 cm di lunghezza per ovaiole, in caso di utilizzo di abbeveratoio a tettarella o a coppetta almeno una tettarella o una coppetta ogni 10 ovaiole. Nel caso di abbeveratoio a raccordo, almeno due tettarelle o due coppette che devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiole; • di un nido ogni 5 ovaiole o 1 m² per meno di 120 ovaiole • di posatoi appropriati di larghezza compresa tra 3 e 6 cm e che garantiscano almeno 15 cm di spazio per ovaiole • superficie di lettiera superiore a 500 cm²/ovaiole e che occupa almeno metà della superficie al suolo; <p>Se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che consente loro di uscire all'aperto: le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque disponibile un'apertura totale di 2 m;</p> <p>Gli spazi all'aperto non si estendano oltre un raggio di 150 m dall'apertura più vicina del fabbricato. Può essere ammessa una distanza maggiore, fino a 350 m di raggio dall'apertura più vicina dell'edificio, purché vi sia un numero sufficiente di ripari uniformemente distribuiti nell'intero spazio all'aperto, con una</p>
--	----------------	---	--

			densità di almeno quattro ripari per ettaro.
--	--	--	--

B) RIPARI ESTERNI ARTIFICIALI (IN FUNZIONE DEL NUMERO E DELLA CATEGORIA DI ANIMALI VEDI SUPERFICIE DI DECUBITO – RIFERIMENTO INTERVENTO D.3.3 DEL PARAGRAFO "INTERVENTI FINANZIABILI")

Specie/orientamento produttivo	Categorie di animali	Modalità d'allevamento da BDN; ambito investimento	VALORI DA SODDISFARE PER L'AMMISSIBILITA' DELL'INVESTIMENTO
Bovini Ovini Caprini Suini	tutte le categorie	Allevamento: - all'aperto o estensivo - semi brado Ripari nelle aree a pascolo	Il riparo/i esterno/i ammesso/i deve avere una dimensione in funzione del numero della categoria di animali che insistono sul pascolo. Ai fini della quantificazione dello spazio per singolo animale si deve prendere a riferimento la indicata per specie/categoria di animale della tabella "Spazio a disposizione".

C) PAVIMENTAZIONI/ACCESSI AL PASCOLO (RIFERIMENTO INTERVENTO D.3.4 E D.3.5 DEL PARAGRAFO "INTERVENTI FINANZIABILI")

Specie/orientamento produttivo	Categorie di animali	Modalità d'allevamento da BDN; ambito investimento	VALORI DA SODDISFARE PER L'AMMISSIBILITA' DELL'INVESTIMENTO
		Stabulato	Interventi che consentano di avere il 100% delle superfici di

Bovini Bufalini	Tutte le categorie	stabulazione libera Superfici di camminamento (corridoi, passaggi, accessi, corsia di alimentazione, aree di esercizio, ecc.) e di decubito	camminamento e di decubito sufficientemente ruvide, sicure e libere da ostacoli consentendo agli animali di muoversi, anche rapidamente, senza scivolare. Interventi ammessi: - Realizzazione di idonea rigatura delle pavimentazioni; - realizzazione di rivestimento in gomma (escluso materiale di consumo)
Bovini Bufalini	Tutte le categorie	Allevamento all'aperto o estensivo Accessi al pascolo	Realizzazione di nuovo punto di accesso al pascolo, che presenti fondo idoneo, non scivoloso e non abrasivo, con assenza di ostacoli e/o pericoli.

D) ZONA DI ALIMENTAZIONE (RIFERIMENTO INTERVENTO D.3.6 DEL PARAGRAFO "INTERVENTI FINANZIABILI")

Specie/orientamento produttivo	Categorie di animali	Modalità d'allevamento da BDN; ambito investimento	VALORI DA SODDISFARE PER L'AMMISSIBILITA' DELL'INVESTIMENTO
Bovini da latte	Bovine in lattazione e in asciutta	Stabulato Stabulazione libera Zona di alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 68 cm lineari.
	Manze	Stabulato Stabulazione libera Zona di alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 50 cm lineari.
		Stabulato Stabulazione libera	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali

Bovini da carne	Bovini oltre 6 mesi	Zona di alimentazione	considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a: 40 cm/capo per animali sotto 200 kg p.v. 50 cm/capo per animali tra 200 e 300 kg p.v.: 60 cm/capo per animali tra 300 e 400 kg p.v.: 65 cm/capo per animali tra 400 e 500 kg p.v.: 70 cm/capo per animali oltre 600 kg p.v.
Bovini carne linea vacca vitello	Vacche	Stabulato Stabulazione libera Zona di alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 68 cm lineari.
	Tori e ingrassi oltre 6 mesi	Stabulato Stabulazione libera Zona di alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a: 40 cm/capo per animali sotto 200 kg p.v. 50 cm/capo per animali tra 200 e 300 kg p.v.: 60 cm/capo per animali tra 300 e 400 kg p.v.: 65 cm/capo per animali tra 400 e 500 kg p.v.: 70 cm/capo per animali oltre 600 kg p.v.
Bufale da latte	Bufale in lattazione e in asciutta	Stabulato Stabulazione libera Zona di alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 75 cm lineari.
	Manze	Stabulato Stabulazione libera Zona di alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 55 cm lineari.
Suini da riproduzione	SCROFA SCROFETTA	Stabulato Zona di alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 50 cm lineari.

Suini da ingrasso	Tutte le categorie	Stabulato Zona di alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a: 13 cm/capo per animali fino a 10 Kg p.v. 16 cm/capo per animali tra 10 e 20 kg p.v. 18 cm/capo per animali tra 20 e 30 kg p.v. 22 cm/capo per animali tra 30 e 50 kg p.v. 26 cm/capo per animali tra 50 e 85 kg p.v. 28 cm/capo per animali tra 85 e 110 kg p.v. 33 cm/capo per animali oltre 110 kg p.v.
Ovini da latte	Pecore adulte	Stabulato All'aperto o estensivo Zona alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 30 cm lineari.
	Arieti	Stabulato All'aperto o estensivo Zona alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 30 cm lineari.
	Agnelle da rimonta	Stabulato All'aperto o estensivo Zona alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 15 cm lineari.
	BECCHI	Stabulato Zona alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 60 cm lineari.
	CAPRE ADULTE	Stabulato	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno

Caprini da latte		Zona alimentazione	spazio superiore a 35 cm lineari.
	CAPRE DA RIMONTA	Stabulato Zona alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 25 cm lineari.
	CAPRETTI fino a 3 mesi	Stabulato Zona alimentazione	Adeguamento del fronte mangiatoia tale da garantire l'accesso alla mangiatoia contemporaneamente a tutti gli animali considerando che per ogni capo deve essere garantito uno spazio superiore a 20 cm lineari.

E) SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA D'ABBEVERATA (RIF. INTERVENTO D.3.7 DEL PARAGRAFO "INTERVENTI FINANZIABILI")

Specie/orientamento produttivo	Categorie di animali	Modalità d'allevamento da BDN; ambito investimento	VALORI DA SODDISFARE PER L'AMMISSIBILITA' DELL'INVESTIMENTO
Bovini da latte	Bovine in lattazione e asciutta	Stabulato o intensivo All'aperto o estensivo	Adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire 1 abbeveratoio per meno di 10 animali o in caso di vasche uno spazio lineare superiore a 7 cm/capo;
	Bufale in lattazione e asciutta	Sistemi di abbeverata	In caso di stabulazione fissa adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire un abbeveratoio per capo
Bufale da latte	Manze	Stabulato o intensivo All'aperto o estensivo	Adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire 1 abbeveratoio per meno di 15 animali o in caso di vasche uno spazio lineare superiore a 5 cm/capo;

		Sistemi di abbeverata	In caso di stabulazione fissa adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire un abbeveratoio per capo
Bovino da carne	Tutte le categorie	Stabulato o intensivo	Adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire 1 abbeveratoio per meno di 13 animali o in caso di vasche uno spazio lineare superiore a 6 cm/capo;
		All'aperto o estensivo	
		Sistemi di abbeverata	In caso di stabulazione fissa adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire un abbeveratoio per capo
Bovino linea vacca vitello	Tutte le categorie	Stabulato o intensivo	Adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire 1 abbeveratoio per meno di 14 animali o in caso di vasche uno spazio lineare superiore a 5 cm/capo;
		All'aperto o estensivo	
		Sistemi di abbeverata	Aree di pascolo: una vasca da 1000 litri per meno di 20 o abbeveratoi a livello costantemente In caso di stabulazione fissa adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire un abbeveratoio per capo
Suini da riproduzione Suini da ingrasso	Tutte le categorie	Stabulato	Adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire almeno 1 abbeveratoio ogni 15 animali o installazione di abbeveratoio permanente con sistema automatico controllo presenza flusso per ogni box
Ovini da latte	Tutte le categorie	Stabulato o intensivo	Adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire 1 abbeveratoio per meno di 25 animali o, in caso di vasca, spazio lineare di 3 cm/capo o almeno 1 m di vasca per meno di 50 animali
		All'Aperto o estensivo	
Caprini da latte	capre adulte	Stabulato o intensivo	Adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire 1 abbeveratoio per meno di 20 animali o, in caso di vasca, spazio lineare superiore a 3 cm/capo
	capre da rimonta	Stabulato o intensivo	Adeguamento del numero di abbeveratoi tale da garantire 1 abbeveratoio per meno di 25 animali o, in caso di vasca, spazio

		All'Aperto o estensivo	lineare di almeno 3 cm/capo
--	--	------------------------	-----------------------------

F) INFERMERIA - AREA PRE-PARTO/PARTO (RIFERIMENTO INTERVENTO D.3.8 DEL PARAGRAFO "INTERVENTI FINANZIABILI")

Specie/orientamento produttivo	Categorie di animali	Modalità d'allevamento da BDN; ambito investimento	VALORI DA SODDISFARE PER L'AMMISSIBILITA' DELL'INVESTIMENTO
Bovini da latte Bufalini da latte	Tutte le categorie	Stabulato o intensivo All'Aperto o estensivo Infermeria	Realizzazione/adequamento di locale da destinare ad accogliere animali malati o feriti (infermeria) in stalle/ricoveri esistenti in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (superiore ad 8 m2/capo)
Bovino da carne	Tutte le categorie	Stabulato o intensivo All'Aperto o estensivo Infermeria	Realizzazione/adequamento di locale da destinare ad accogliere animali malati o feriti (infermeria) in stalle/ricoveri esistenti. in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili molto abbondanti (superiore a 6,5 m2/capo)
Ovicaprini da latte	Tutte le categorie	Stabulato o intensivo All'aperto o estensivo Infermeria	Realizzazione/adequamento di locale da destinare ad accogliere animali malati o feriti (infermeria) in stalle/ricoveri esistenti. in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili superiori a 3 m2/capo In allevamento all'aperto realizzazione di apposito recinto per isolamento degli animali con malati feriti avente una superficie in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente al pascolo e con spazio disponibile superiore a 3 m2/capo.

Bovini da latte	Bovine al pre-parto/parto	Stabulato Stabulazione libera Area preparto/parto	Realizzazione di box pre-parto/parto singolo o di gruppo (o adeguamento degli spazi su strutture esistenti) con superficie superiore a 7 m ² /capo su lettiera permanente
Bovini carne linea vacca vitello	Vacche	Stabulato Stabulazione libera Area preparto/parto All'aperto o estensivo Area pre-parto/parto	Realizzazione di box pre-parto/parto singolo o di gruppo (o adeguamento degli spazi su strutture esistenti) con superficie superiore a 7 m ² /capo su lettiera permanente. Presenza di un'area (porzione del pascolo) recintata adibita esclusivamente al ricovero degli animali nel periodo del pre-parto e parto
Bufale da latte	Bufale al pre-parto/parto	Stabulato Stabulazione libera Box preparto/parto	Realizzazione di box pre-parto/parto singolo o di gruppo (o adeguamento degli spazi su strutture esistenti) con superficie superiore a 8 m ² /capo su lettiera permanente.
Suini da riproduzione	SCROFA	Stabulato Area pre-parto parto	Lo spazio disponibile per ciascun capo della categoria deve avere: - gruppo al di sotto di 6 capi: Superficie superiore a 2,48 m ² scrofe. Il recinto deve avere una lunghezza superiore (>) a 2,4 m; - gruppo da 6 capi in su: Superficie superiore a 2,25 m ² scrofe inoltre Il recinto deve avere una lunghezza superiore (>) a 2,8 m;

---X-----X-----X---